

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Allegato 1 alla deliberazione n. 14 del Consiglio comunale del 12 marzo 2012

INDICE

Articolo 1

Oggetto e finalità

Articolo 2

Soggetto attivo

Articolo 3

Soggetti passivi

Articolo 4

Aliquota di compartecipazione

Articolo 5

Soglia di esenzione

Articolo 6

Norme finali

Articolo 7

Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di variazione e applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (di seguito Addizionale) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

(Soggetto attivo)

- 1 Il soggetto attivo dell'Addizionale è il Comune di Saint-Pierre, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3

(Soggetti passivi)

- 1 Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Saint-Pierre alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale.

Art. 4

(Aliquota di compartecipazione)

- 1 L'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale è stabilita nella misura dello 0,2% e si applica al reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

(Soglia di esenzione)

- 1 L'Addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'Addizionale è dovuta applicando l'aliquota di compartecipazione all'intero reddito imponibile.

Art. 6

(Norme finali)

- 1 L'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 4 e la soglia di esenzione di cui all'art. 5 si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo se diversamente disposto da modifica regolamentare adottata nei termini di legge.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In caso di sopravvenute norme legislative si applica la normativa sovraordinata.

Art. 7

(Entrata in vigore)

- 1 Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.